

# REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 34

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.

(GU n.15 del 10-4-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 204 Speciale del 9 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 34

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 38/1 del 17 novembre 2020;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga:

Legge regionale 7 dicembre 2020 n. 34.

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: Marsilio

Allegato

Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l'integrazione territoriale

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove le attività finalizzate a rafforzare la cooperazione interregionale, al fine di:

a) sostenere e favorire l'integrazione e la crescita territoriale tra le aree di confine con particolare riferimento ai settori dello sviluppo locale, delle attività produttive, delle infrastrutture, dei trasporti, della tutela della salute, in ambito sociale e nella promozione delle identità storico-culturali;

b) individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi, nel rispetto dei criteri di

tutela, valorizzazione e uso delle risorse;

c) costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze sui temi di interesse comune.

## Art. 2.

### Programmazione regionale

1. La Regione, per le finalita' di cui all'art. 1, individua negli atti di programmazione regionale specifici progetti, azioni e criteri di interventi diretti, anche economici, secondo i principi della pluralita', partecipazione e trasparenza, in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.

## Art. 3.

### Intese

1. Per la finalita' di cui all'art. 1, la Regione attiva tavoli paritetici di confronto e programmazione con le Regioni Lazio, Marche, Molise, allo scopo di stipulare intese volte in particolare a:

a) favorire lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l'integrazione dei territori interessati, con programmi differenziati per le aree costiere, collinari e montane;

b) valorizzare strumenti operativi gia' conosciuti e collaudati, come la promozione della gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, comunque interessati allo svolgimento di una gestione programmata e coordinata, per la quale forma di esercizio di funzioni puo' essere valutata l'applicabilita' ad enti locali appartenenti a Regioni diverse;

c) l'implementazione di forme innovative di cooperazione quali la costituzione di vere e proprie forme associative stabili di carattere sovracomunale su richiesta degli interessati;

d) riqualificare, sviluppare e creare una rete di infrastrutture e servizi, nei settori dello sviluppo economico locale, delle attivita' produttive, dei trasporti, della tutela della salute e in ambito sociale;

e) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati a migliorare la qualita' e le competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, pubblica amministrazione) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi formativi, che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attivita' finalizzate a migliorare la performance del sistema territoriale;

f) realizzare specifici marchi d'area che valorizzano beni e risorse in campo agricolo, ambientale e storico-culturale;

g) promuovere azioni volte a reperire finanziamenti pubblici e privati finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie, alla scoperta e valorizzazione di talenti legati alla realta' territoriale, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

## Art. 4.

### Procedure

1. Le intese di cui all'art. 3 sono stipulate dalla Giunta regionale e ratificate secondo le modalita' stabilite dall'art. 68 dello Statuto regionale.

2. Dell'avvio delle procedure di cui al comma 1 e' data comunicazione all'Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale assicura altresì un'informazione costante all'Assemblea legislativa sull'attuazione delle intese.

## Art. 5.

## Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

## Art. 6.

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/1 del 17 novembre 2020, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: Sospiri

(Omissis).